

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 283 DEL 19/02/2026

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA ULSS N. 2 "MARCA TREVIGIANA" PER L'ASSISTENZA AI PAZIENTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE (CSE) AUTOLOGHE E ALLOGENICHE E AI DONATORI DI CSE IN CASO DI TEMPORANEA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO (DISASTER RECOVERY), NONCHE' PER LA RACCOLTA, LO STOCCAGGIO E L'EVENTUALE TRASFERIMENTO DI CSE. DURATA DAL 6/12/2025 AL 5/12/2028.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO  
Anno Proposta: 2026  
Numero Proposta: 302/26

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“L’Azienda U.L.SS. 2 Marca Trevigiana, con sede legale a Treviso, Via S. Ambrogio di Fiera n. 37, con nota prot. n. 120609 del 21/11/2025, ha chiesto alla scrivente Azienda U.L.SS. la disponibilità al rinnovo della convenzione per l’assistenza ai pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) in caso di temporanea interruzione del servizio (disaster recovery), nonché per la raccolta, stoccaggio e l’eventuale trasferimento di CSE in caso di disaster recovery.

La scrivente Azienda, acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori delle UU.OO. interessate nonché della Direzione Sanitaria e della Direzione Medica Ospedaliera, comunicava la propria disponibilità al rinnovo della convenzione.

L’accordo in argomento prevede, intanto, la continuità assistenziale ai pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) afferenti alle rispettive UU.OO.CC. di Ematologia, nel caso in cui per gravi impedimenti dovuti ad eventi straordinari e/o di forza maggiore si renda necessario garantire la continuità assistenziale ai pazienti trapiantati. Questa reciproca assistenza in caso di “disastro” si potrà applicare ai pazienti degenti già trapiantati, ai pazienti dimessi/ambulatoriali non altrimenti gestibili ed ai pazienti già in lista di attesa per i quali il trapianto sia previsto in tempi molto brevi e non rinviabili.

Inoltre, in caso di *disaster recovery*, che pregiudichi lo svolgimento di attività indifferibili attinenti al programma trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE), l’U.O.C. Medicina Trasfusionale dell’Azienda U.L.SS. 2 e l’U.O.C. Medicina Trasfusionale dell’Azienda U.L.SS. 8 garantiscono reciprocamente le seguenti prestazioni:

- raccolta di CSE/linfociti da aferesi
- processazione midollo osseo (solo ULSS 8)
- manipolazione minima CSE
- criopreservazione CSE/linfociti
- stoccaggio
- controlli di qualità.

Si precisa, altresì, che i costi per le prestazioni erogate dall’ULSS 8 sono addebitati all’ULSS 2 secondo le tariffe del nomenclatore tariffario vigente della Regione Veneto.

In caso di trasferimento dei pazienti per espianto di midollo osseo, le Parti concordano che trattandosi di nuovi ricoveri, il D.R.G. prodotto verrà corrisposto tramite l’ordinario flusso della mobilità sanitaria.

Tanto premesso si propone di rinnovare la Convenzione per l’assistenza ai pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) in caso di temporanea interruzione del servizio (*disaster recovery*), nonché per la raccolta, stoccaggio e l’eventuale trasferimento di CSE, alle condizioni e modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente proposta”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare la Convenzione per l'assistenza ai pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) in caso di temporanea interruzione del servizio (*disaster recovery*), nonché per la raccolta, stoccaggio e l'eventuale trasferimento di CSE, tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica e l'Azienda U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana, alle condizioni e modalità descritte nel disciplinare allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale (All. 1).
2. di dare atto che il presente accordo ha validità dal 6/12/2025 al 5/12/2028.
3. di prendere atto dell'accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati ex art. 28 Regolamento UE 2016/679 dell'Azienda U.L.SS. 8 Berica da parte dell'Azienda U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana (All. 2);
4. di prendere atto dell'accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati ex art. 28 Regolamento UE 2016/679 dell'Azienda U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana da parte dell'Azienda U.L.SS. 8 Berica (All. 3);
5. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
6. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

**REGIONE DEL VENETO**

**CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA AI PAZIENTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE (CSE) AUTOLOGHE E ALLOGENICHE E AI DONATORI DI CSE IN CASO DI TEMPORANEA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO (*DISASTER RECOVERY*), NONCHE' PER LA RACCOLTA, STOCCAGGIO E L'EVENTUALE TRASFERIMENTO DI CSE, SEMPRE IN CASO DI *DISASTER RECOVERY*.**

**TRA**

L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (di seguito denominata ULSS 2), con sede in Treviso - via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, CF/P.IVA 03084880263, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. Francesco Benazzi,

**E**

L'Azienda ULSS 8 Berica (di seguito denominata ULSS 8), con sede in Vicenza - viale F. Rodolfi n. 37, CF/P.IVA 02441500242, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato, di seguito denominate anche "Parti";

**VISTI**

- la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 "*Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*";
- il Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 18 novembre 2009 "*Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato*", modificato ed integrato con Decreto del Ministero della Salute 22 aprile 2014;
- la Circolare Ministero della Salute 16 giugno 2015 "*Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e*

*valutazione del rischio di trasmissione in Italia – 2015”;*

- *il Decreto del Ministero della Salute 2 novembre 2015 “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;*
- *la Circolare Ministero della Salute 16 giugno 2016 “Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue e virus Zika – 2016”;*
- *il D. Lgs. 16 dicembre 2016, n. 256 “Attuazione della direttiva 2015/565/UE che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani”;*
- *il Decreto del Ministero della Salute 18 gennaio 2018 “Definizione del materiale informativo-educativo destinato ai donatori di sangue in relazione al rischio di trasmissione dell’infezione da HIV e del questionario per la raccolta delle informazioni post donazione”;*
- *il D.Lgs. 19 marzo 2018, n. 19 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;*
- *l’Accordo Stato Regioni 19 aprile 2018, n. 86 “Rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusione e notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi – Sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;*
- *il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*

*(regolamento generale sulla protezione dei dati)";*

- il Decreto del Ministero della Salute 1° agosto 2019 *Modifiche al decreto 2 novembre 2015, recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti";*
- l'Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2021 concernente *"Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica";*
- la normativa di riferimento per la gestione dell'infezione da Coronavirus;
- il Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 e considerate recepite in automatico dalle Parti tutte le future circolari riguardanti eventuali nuove malattie trasmissibili;

#### **PREMESSO CHE**

- l'attività di trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) è definita e regolata all'interno di Programmi di Trapianto, con l'interazione tra l'Unità Clinica, che per l'ULSS 2 afferisce alla UOC di Ematologia di Treviso, l'Unità di Aferesi, che la legge riconosce di competenza dei Servizi Trasfusionali e l'Unità di Processazione, che è anch'essa all'interno della UOC Medicina Trasfusionale di Treviso;
- in ottemperanza a quanto richiesto dagli standard CNT/CNS e JACIE per l'accreditamento delle strutture che eseguono trapianti di CSE, è necessario che ciascuna Azienda ULSS stabilisca accordi di collaborazione con altre Aziende Sanitarie al fine di assicurare e prevenire ogni ipotesi di soluzione di continuità nelle prestazioni erogate;

- l'ULSS 2 ha manifestato, con specifica richiesta all'ULSS 8, la volontà di rinnovare la convenzione per l'assistenza ai pazienti sottoposti a trapianto di CSE autologhe/allogeniche in caso di temporanea interruzione del servizio (*disaster recovery*), nonché per la raccolta, stoccaggio e l'eventuale trasferimento di CSE, sempre in caso di *disaster recovery*;
- l'ULSS 8 è centro autorizzato al trapianto di CSE;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Oggetto**

L'oggetto della convenzione è il *disaster recovery*, più specificatamente:

- a) la continuità dell'assistenza clinica ai pazienti sottoposti a trapianto di CSE autologhe e allogeniche in caso di temporanea interruzione del servizio riconducibile ad eventi straordinari e/o di forza maggiore;
- b) la raccolta, lo stoccaggio e l'eventuale trasferimento di cellule CSE in caso di emergenza riconducibile ad eventi straordinari e/o di forza maggiore.

Trattandosi di prestazioni reciproche, si definisce "struttura inviante" la struttura che, in stato di emergenza, sposta verso l'altra attività/prodotti e "struttura ricevente" quella che riceve attività/prodotti per garantire la continuità del percorso trapiantologico.

**Art. 2 – Assistenza clinica in caso di *disaster recovery***

In caso di *disaster recovery*, così come definito all'art. 1 della presente convenzione, le Parti, previo avviso telefonico, si impegnano reciprocamente a:

- 1. garantire la continuità assistenziale alle seguenti tipologie di pazienti/donatori afferenti alle proprie UOC di Ematologia:
  - a)** degenti già sottoposti a trapianto di CSE autologhe/allogeniche, o che hanno già iniziato il regime di condizionamento, o già trattati con terapia

di mobilitazione;

**b)** dimessi/ambulatoriali non altrimenti gestibili;

**c)** in lista di attesa per il trapianto di CSE autologhe/allogeneiche;

**d)** donatori di CSE che hanno già cominciato la stimolazione con fattore di crescita granulocitario e/o con paziente già sottoposto a condizionamento;

2. garantire che il trasferimento reciproco dei pazienti/donatori avvenga tenendo conto della massima capacità ricettiva della UOC Ematologia ricevente ed in base alle caratteristiche specifiche dei pazienti;

3. in caso di indisponibilità della Struttura ricevente al trasferimento dei pazienti e/o dell'attività, la Struttura inviante si impegna a trovare altre Strutture ricettive convenzionate con essa;

4. stabilire che il trasferimento reciproco dei pazienti/donatori, acquisito il loro preventivo consenso alla comunicazione all'ULSS ricevente dei dati di salute per finalità di cura, sarà a carico dell'ULSS inviante;

5. garantire che il personale che esegue le attività di cura e assistenza dei pazienti è personale opportunamente formato secondo i requisiti dall'Accordo Stato-Regioni del 2021 e dagli standard CNT/CNS e CRT;

6. concordare che per l'assistenza ai pazienti degenti, trattandosi di nuovi ricoveri, il D.R.G. prodotto verrà corrisposto tramite l'ordinario flusso della mobilità sanitaria;

7. concordare che per l'assistenza ai pazienti/donatori dimessi/ambulatoriali o in lista di attesa, i costi per le prestazioni erogate dalla struttura ricevente saranno addebitati alla struttura inviante secondo le tariffe del nomenclatore tariffario vigente della Regione Veneto.

Qualora le prestazioni richieste non siano previste dal nomenclatore tariffario,

ovvero dal tariffario aziendale della Struttura ricevente, quest'ultima, se necessario, procederà alla successiva definizione delle tariffe anche attraverso l'analisi dei costi.

### **Art. 3 – Raccolta, stoccaggio ed eventuale trasferimento di CSE in caso di**

#### ***disaster recovery***

1. In caso di *disaster recovery*, così come definito all'art. 1 della presente convenzione, che pregiudichi lo svolgimento di attività indifferibili attinenti al Programma Trapianto di CSE, l'UOC Medicina Trasfusionale dell'ULSS 2 e l'UOC Medicina Trasfusionale dell'ULSS 8 garantiscono reciprocamente le seguenti prestazioni:

- raccolta di CSE/linfociti da aferesi;
- processazione midollo osseo;
- manipolazione CSE;
- criopreservazione CSE/linfociti;
- stoccaggio;
- controlli di qualità;

2. le attività di cui al punto precedente vengono garantite con le seguenti modalità orarie:

- entro 24 ore dal ricevimento della preliminare richiesta telefonica;
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00.

Orari differenti vengono concordati tra i responsabili delle strutture/UOC coinvolte sulla base delle criticità emergenti, nell'ottica di garantire la migliore soluzione organizzativa;

3. spettano alla Struttura inviante:

- l'organizzazione e lo spostamento dell'attività/prodotti e dry-shipper;

➤ la predisposizione di tutta la documentazione pertinente;

➤ la richiesta formale alla Struttura ricevente;

4. tutte le operatività vengono effettuate da personale formato in base alle Procedure Operative Standard in uso presso la Struttura ricevente;

5. i costi per le prestazioni erogate dalla Struttura ricevente sono addebitati alla Struttura inviante secondo le tariffe del nomenclatore tariffario vigente della Regione del Veneto. Qualora le prestazioni richieste non siano previste dal nomenclatore tariffario, ovvero dal tariffario aziendale della Struttura ricevente, quest'ultima procede alla successiva definizione delle tariffe;

6. il costo per lo spostamento dell'attività/prodotti e dry-shipper dalla Struttura inviante verso la Struttura ricevente è a carico della Struttura inviante;

7. la Struttura inviante provvede al pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura, emessa dalla struttura ricevente, e corredata della necessaria documentazione amministrativa.

#### **Art. 4 - Trattamento dei dati personali e/o delle categorie particolari di**

##### **dati**

Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e alla relativa normativa italiana (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali), la Struttura sanitaria che eroga l'attività assistenziale di cui al precedente art. 2 è individuata quale titolare del trattamento dei dati dei pazienti/donatori cui eroga attività assistenziale in luogo dell'altra.

Limitatamente alle prestazioni di cui al precedente art. 3 le Parti convengono che la Struttura sanitaria inviante (ULSS 2 o ULSS 8), in qualità di titolare del trattamento dati, provvede a nominare la struttura ricevente responsabile del trattamento dei dati personali, come previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 5 - Durata**

1. La presente convenzione ha validità di 3 (tre) anni, con decorrenza dal 6 dicembre 2025 e fino al 5 dicembre 2028, e può essere ulteriormente rinnovata in seguito ad accordi fra le Parti; il rinnovo della presente convenzione è subordinato agli esiti di un audit tra le Parti atto a verificare le politiche gestionali del trapianto e delle procedure aferetiche e di crioconservazione adottate dalle Parti, a garanzia della reciprocità.

2. Le Parti hanno facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

#### **Art. 6 – Registrazione ed imposta di bollo**

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, con oneri a carico dell'ULSS 2 e verrà assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. del 17 giugno 2014 – autorizzazione n. 108773 del 21 dicembre 2010 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, con oneri a carico della Parte richiedente.

#### **Art. 7 – Foro competente**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario,

per qualunque controversia derivante dal presente contratto, è competente il Foro di Treviso.

**Art. 8 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile, nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

Il legale rappresentante, Direttore Generale

Dott. Francesco Benazzi

f.to digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

Per l’Azienda ULSS 8 Berica

Il legale rappresentante, Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Simionato

f.to digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

**ALLEGATI:**

1. Modalità operative in caso di Disaster Plan (CdR H10181 PT UC 06 – Rev5)

**MODALITÀ OPERATIVE IN CASO DI DISASTER PLAN**

**PREMESSA**

E' stata stipulata con la ULSS 8 Berica, Ospedale di Vicenza, una **Convenzione per l'assistenza ai pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) autologhe e allogeniche e ai donatori di CSE in caso di temporanea interruzione del servizio (disaster recovery), nonché per la raccolta, stoccaggio e l'eventuale trasferimento di CSE, sempre in caso di *disaster recovery***, con lo scopo di garantire la continuità assistenziale ai pazienti già sottoposti a trapianto di CSE o che hanno già iniziato il regime di condizionamento, ai pazienti già trattati con terapia di mobilizzazione, ai pazienti dimessi/ambulatoriali non altrimenti gestibili, i pazienti in lista di attesa per il trapianto di CSE autologo e allogenico, nonché ai donatori di CSE che hanno già cominciato la stimolazione con fattore di crescita granulocitario e/o con paziente già sottoposto a condizionamento. In questo documento sono dettagliate le effettive modalità operative in caso di *disaster recovery*.

**RESPONSABILITÀ**

	DPT	DUOCE	RUC	MT	MDG	CI	INF	OPER	RL	DIR
Riconosce lo stato di emergenza	R	R	R	R	R	R	R	R		A
Informare il DPT			R	R	R	R	R	R		
Definire gli interventi di altre figure professionali	R	R	R	R	R	R	R	R		A
Definire le necessità inderogabili	R		R	R	R					
Definire le modalità di trasferimento	R		R	R	R	R	R			A
Contattare l'Ospedale di Vicenza	R	R	R	R	R					
Contattare SUEM				R	R	R	R			
Contattare l'Unità di Processazione per trasporto unità	R		R	R	R					
Definire le modalità di trasferimento unità	R		R	R	R				R	A
Predisporre la consegna CSE presso altro ospedale	R		R	R						A
Preservare le necessità assistenziali dei pazienti						R	R			
Informare i familiari	A		A							R

DUOCE = Direttore UOC Ematologia

DPT = Direttore Programma Trapianti

RUC = Responsabile Unità Clinica

RURMO = Responsabile Unità Raccolta Midollo Osseo

<i>Redazione</i>	Gabriella De Cicco, Ivano Seccafien, Erjona Hima
<i>Verifica tecnica e Approvazione</i>	Marta Stanzani, Direttore Programma Trapianti di CSE

	SCHEMA OPERATIVO DEL PROGRAMMA TRAPIANTI	CdR H10181 PT UC 06
	<b>MODALITÀ OPERATIVE IN CASO DI DISASTER PLAN</b>	Rev5 Gennaio 2026

MT = Medico Trapiantologo  
 MDG = Medico di Guardia  
 CI = Coordinatore Infermieristico  
 INF = Infermiere  
 OPER = Operatore  
 RL = Responsabile Laboratorio  
 DIR = Direzione Medico-Sanitaria

## MODALITÀ OPERATIVE

Qualunque Operatore del PT, deve saper riconoscere lo stato di emergenza tale da comportare l'**interruzione della continuità assistenziale**. E' possibile farsi aiutare dalla Direzione Medica-Direzione Sanitaria oppure contattare il numero delle emergenze non-sanitarie della Regione Veneto 112. Se vi è il tempo, l'Infermiere e/o il Medico in servizio contatta telefonicamente:

- Direttore di UOC Ematologia
- Direttore del Programma Trapianti
- Direttore di Presidio
- Direttore Sanitario dell'ULSS 2

Tutto il Personale, in funzione nelle proprie mansioni, si attiene alle indicazioni fornite in merito alle modalità di gestione della situazione contingente; nel merito si definiscono e si dispongono gli eventuali interventi di altre figure professionali di ambito tecnico/tecnologico o responsabili per la sicurezza dei pazienti e operatori.

Ove si ravvisasse la necessità di evacuare la sezione, il fabbricato o l'intero Presidio Ospedaliero, il Personale Sanitario supportato, se necessario, dalla chiamata in servizio di ogni altra figura professionale, provvede a **definire le necessità inderogabili di assistenza per ogni singolo paziente e definisce le modalità di trasferimento presso il Presidio Ospedaliero di Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza, ai sensi della convenzione stipulata in data 30/01/2026 con DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 167 ("CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA AI PAZIENTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE (CSE) AUTOLOGHE E ALLOGENICHE E AI DONATORI DI CSE IN CASO DI TEMPORANEA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO (DISASTER RECOVERY), NONCHE' PER LA RACCOLTA, STOCCAGGIO E L'EVENTUALE TRASFERIMENTO DI CSE, SEMPRE IN CASO DI DISASTER RECOVERY")**.

Il Personale Medico presente in Reparto/DH Trapianti contatta telefonicamente il Medico di Guardia presso la **Struttura Complessa di Ematologia del Presidio Ospedaliero San Bortolo di Vicenza (0444 753111)** che provvede a contattare le figure responsabili in quella sede per collaborare, secondo le necessità contingenti, alla gestione dell'emergenza garantendo la regolare erogazione del programma di cura, inclusa la reinfusione di cellule staminali emopoietiche sia autologhe, sia allogeniche, sia da donatore familiare, sia non correlato e la raccolta delle cellule staminali del donatore che avesse già cominciato la stimolazione con il fattore di crescita granulocitario. Ai pazienti che debbono essere trasferiti presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza verrà chiesto il *consenso alla comunicazione all'ULSS 8 dei dati di salute per finalità di cura*, poi verranno trasportati con ambulanza accompagnati dall'infermiere dell'Ematologia. Su ogni ambulanza potranno essere caricati fino a 4 pazienti, compatibilmente con le condizioni cliniche e necessità di isolamento. Per questo trasporto verrà contattato il Personale del SUEM (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) che, in caso di necessità, potrebbe programmare il trasporto dei pazienti anche tramite elisoccorso.

Redazione	Gabriella De Cicco, Ivano Seccafien, Erjona Hima
Verifica tecnica e Approvazione	Marta Stanzani, Direttore Programma Trapianti di CSE

	SCHEMA OPERATIVO DEL PROGRAMMA TRAPIANTI	CdR H10181 PT UC 06
	<b>MODALITÀ OPERATIVE IN CASO DI DISASTER PLAN</b>	Rev5 Gennaio 2026

Per i pazienti che si trovassero nella necessità di reinfondere le cellule staminali avendo già ricevuto il regime di condizionamento, il Medico di Guardia o il Medico Trapiantologo coadiuvato dal Direttore del PT (o chi per lui) contatta l'Unità di Processazione per disporre tutte le azioni necessarie per il trasferimento delle unità da reinfondere presso la Struttura designata che verranno trasferite con le modalità riportate nella Procedura **PG-BCSE7**.

Nell'eventualità si trattasse di unità di progenitori non congelati provenienti da altra struttura, è responsabilità del Direttore del PT (o chi per lui) predisporre la consegna dei progenitori presso la Struttura Complessa di Ematologia del Presidio Ospedaliero San Bortolo di Vicenza in osservanza delle procedure e schemi operativi del PT di quella sede. Questo trasporto verrà fatto tramite ambulanza e gestito dal SUEM a meno di possibilità di contattare il corriere e indirizzarlo direttamente all'Ospedale di Vicenza.

In caso di estrema necessità (se il Presidio Ospedaliero San Bortolo di Vicenza non fosse in grado di accogliere tutti i pazienti/donatori), compatibilmente con le loro esigenze, il Personale Medico deve contattare eventuali ulteriori reparti di degenza all'interno dell'Ospedale Ca' Foncello o di altri Presidi Ospedalieri sia regionali che extra-regionali per l'accoglienza dei pazienti/donatori con differente livello di necessità assistenziale e specialistica.

È compito del Personale Infermieristico in servizio suddividersi le mansioni atte a preservare le necessità assistenziali dei pazienti:

- Seguire le indicazioni diramate per la chiamata in servizio delle figure professionali necessarie a gestire l'emergenza.
- Predisporre i farmaci e tutta la terapia in atto (inclusa la terapia infusiva) e la documentazione clinica in modo da consentire l'erogazione e la tracciabilità della terapia
- Predisporre le attrezzature e presidi necessari alla gestione dell'evacuazione
- Raccolta dei generi personali dei pazienti in funzione dell'evacuazione
- Gestire il flusso dei pazienti durante l'evacuazione
- Gestire il flusso informativo ove richiesto compatibilmente con l'evolversi della situazione.

Compatibilmente con la situazione contingente, ogni informazione ai familiari relativa all'eventuale piano di evacuazione sarà a carico del Personale della Direzione Sanitaria.

In caso di temporanea inabilità della **Sala Operatoria n. 12 (A29 B 612), ISO 7, Blocco Operatorio della Cittadella della Salute** - il Direttore dell'UOC di Anestesia e Rianimazione provvede ad individuare una nuova sala a seconda delle programmazioni in corso nella giornata all'interno del Presidio Ospedaliero di quest'Azienda, e a comunicarla al DPT o al RURMO. In questo caso, un'operatore dell'UOC di Anestesia e Rianimazione accompagna sia il paziente/donatore sia gli operatori dell'espianto alla nuova locazione.

In caso, invece, di improvvisa impossibilità ad eseguire l'espianto da parte di un Medico Trapiantologo, la procedura viene eseguita dal sostituto incaricato dal DPT o dal RURMO. come da Modulo CdR H10181 PT URMO MOD 11 Operatori Incaricati per Espianto.

Uguualmente, viene individuato dal DPT o dal RUP un sostituto Biologo nell'eventualità di improvvisa indisponibilità del primo (vedi modulo di cui sopra).

Redazione	Gabriella De Cicco, Ivano Seccafien, Erjona Hima
Verifica tecnica e Approvazione	Marta Stanzani, Direttore Programma Trapianti di CSE

**ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Francesco Benazzi, con sede a Treviso (TV), via S. Ambrogio di Fiera n. 37, CF/P.IVA 03084880263, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR")

- di seguito anche "Azienda" e "Titolare" -

e

L'Azienda ULSS n. 8 Berica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott.ssa Patrizia Simionato, con sede a Vicenza, viale F.Rodolfi n. 37, CF/P.IVA 02441500242,

- di seguito anche "ULSS 8 Berica" e "Responsabile" -

congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- in esecuzione della deliberazione n. 167 del 30 gennaio 2026, le Parti hanno stipulato una Convenzione *per l'assistenza ai pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) autologhe e allogeniche e ai donatori di CSE in caso di temporanea interruzione del servizio (Disaster Recovery), nonché per la raccolta, stoccaggio e l'eventuale trasferimento di CSE sempre in caso di Disaster Recovery, nell'esecuzione della quale, limitatamente alle prestazioni di raccolta, stoccaggio ed eventuale trasferimento di CSE in caso di disaster recovery, il Responsabile tratterà, per conto del Titolare, e su istruzione dello stesso, dati personali;*
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai dati personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). In ogni caso, il Responsabile attua almeno le misure di sicurezza previste dal Manuale sulla Sicurezza nel trattamento dei dati personali dell'European Union Agency for Network and Information Security, versione dicembre 2017, previste per rischi alla sicurezza qualificati come di valore basso e medio. L'ULSS 8 Berica, con la firma del presente atto, dichiara di presentare le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;
- con il presente Accordo (di seguito "Nomina") - che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione – il Titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito

“GDPR”), con il presente Accordo, designa il Responsabile, che accetta, quale Responsabile del trattamento dei dati effettuato in esecuzione della Convenzione; tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

### **1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO**

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina l'ULSS 8 Berica, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

### **2. DURATA DEL TRATTAMENTO**

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti dalla data di effettivo inizio del servizio e fino alla cessazione del medesimo, comprese le eventuali proroghe o rinnovi contrattuali disposti dall'Azienda, e dalla medesima data il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, della Convenzione, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

### **3. NATURA DEL TRATTAMENTO**

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione e strutturazione;
- conservazione e protezione;
- accesso e consultazione;
- adattamento e modifica dei dati;
- estrazione;
- comunicazione mediante trasmissione;
- cancellazione e distruzione.

### **4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate alla Convenzione.

### **5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI**

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati:

- dati di natura comune, quali:
  - dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, altro)
  - dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, ID account social, altro)
  - dati di pagamento (IBAN, dettagli della carta di credito, account PayPal, altro...)
  - dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, ID account social, altro...)
  - dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, CNS,

altro...)

- dati relativi all'attività lavorativa (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, informazioni sul tirocinio, informazioni sulla formazione professionale, informazioni su sospensioni)
- dati di istruzione e cultura
- dati relativi all'immagine
- dati ricavati da processi di profilazione
- dati relativi all'ubicazione
- dati di proprietà
- dati particolari ex art. 9 GDPR, quali:
  - dati relativi alla salute
  - dati relativi alla vita sessuale
  - dati relativi all'orientamento sessuale
  - dati genetici
  - dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica
  - dati relativi all'immagine
  - dati che rivelano l'origine razziale o etnica
  - dati che rivelano opinioni politiche
  - dati che rivelano convinzioni religiose o filosofiche
  - dati che rivelano l'appartenenza sindacale

## 6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati:

- pazienti
- assistiti
- utenti (per es. di servizi socio-assistenziali)
- genitori di pazienti/assistiti/utenti

## 7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del Trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del Trattamento dei dati personali. Ai fini del presente Accordo, le istruzioni per il trattamento fornite dal Titolare sono da intendersi nell'insieme del presente Accordo, degli allegati e delle eventuali istruzioni che successivamente e nel corso del rapporto il Titolare si riserva di fornire;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, le inoltra tempestivamente al

Titolare;

- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso di violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza ingiustificato ritardo, collaborando con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione della Convenzione, il Responsabile mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi, ivi comprese eventuali copie esistenti - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni. Finché i dati non siano cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente accordo;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.
- Le attività di revisione potranno essere effettuate mediante ispezioni del Titolare, secondo le seguenti regole:
  - o con un preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi e nel corso dell'orario di lavoro del Responsabile, salva la necessità di effettuare l'ispezione per motivi di emergenza e quando il Titolare ne abbia preventivamente dato comunicazione scritta al Responsabile;
  - o nel limite massimo di una volta all'anno, ad eccezione di ogni ulteriore ispezione che il Titolare sia obbligato a svolgere su richiesta dell'Autorità di Controllo e/o a seguito di avvenimenti (come ad esempio dopo l'accadimento di un data breach) che rendano necessarie ulteriori attività;
  - o I costi dell'ispezione saranno sostenuti dal Titolare, tuttavia il Responsabile deve allocare le risorse richieste dal Titolare per effettuare l'ispezione.
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ove previsto, individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione alla Convenzione, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (di seguito "Provvedimento") in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:
  - o intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
  - o predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei dati e delle applicazioni;

- adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;
- provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto. Il Responsabile informa immediatamente, in maniera documentabile, il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati. Il Responsabile ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

## **8. ALTRI RESPONSABILI**

Laddove il Responsabile coinvolga ulteriori responsabili del trattamento (a seguire "Subresponsabili") per lo svolgimento del Trattamento, deve rispettare le condizioni di cui ai par. 2 e 4 dell'art. 28 GDPR.

Quando il Responsabile coinvolge un Subresponsabile per eseguire specifiche attività per conto del Titolare, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati definiti nel presente Accordo devono essere imposti al Subresponsabile a mezzo di contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati Membri dell'Unione Europea, in particolare fornendo garanzie sufficienti per l'applicazione di misure tecniche organizzative appropriate, tali da consentire che il Trattamento soddisfi i requisiti del presente Accordo e del GDPR.

Qualora un Subresponsabile, nominato dal Responsabile ai sensi della presente clausola, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del predetto Subresponsabile, ai sensi dell'art. 28 par. 4 GDPR.

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare. Il Responsabile presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 15 giorni prima di ricorrere ad un nuovo subresponsabile, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare di decidere in merito all'autorizzazione.

## **9. TRASFERIMENTI VERSO PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE**

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile, e nel rispetto del capo V del GDPR.

Il Titolare conviene che, qualora il Responsabile ricorra a un Subresponsabile, conformemente all'articolo 9, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del GDPR, il Responsabile e il Subresponsabile possono garantire il rispetto del capo V del GDPR utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, par. 2, del GDPR, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

#### **10. MODIFICHE CONTRATTUALI**

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicite abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

#### **11. DISPOSIZIONI FINALI**

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

In relazione al diritto al risarcimento e responsabilità trovano applicazione, per quanto applicabile al trattamento oggetto del presente accordo, le previsioni di cui all'art. 82, par. 4 e 5 GDPR.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data \_\_\_\_\_

Per il Titolare del trattamento, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana,  
Il Direttore Generale, Dott. Francesco Benazzi

\_\_\_\_\_

Per il Responsabile del trattamento, l'Azienda ULSS n. 8 Berica  
Il Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato

\_\_\_\_\_

**Accordo per la nomina a  
Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali**

*ai sensi dell'articolo n. 28 del Regolamento UE 2016/679*

L'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, con sede legale in Vicenza in viale Rodolfini n. 37, nella persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante Patrizia Simionato, in qualità di  *Titolare del trattamento dei dati personali*, da essa operato ai sensi del Regolamento UE (GDPR) 2016/679;

Visto il vigente **Regolamento Aziendale per la protezione dei dati personali** (pubblicato sul sito internet aziendale) il quale stabilisce che *“Nell'ambito della ULSS n. 8 Berica, sono individuati quali Responsabili “esterni” del trattamento dei dati personali, tutti i soggetti esterni (Enti, Cooperative, Ditte, Fornitori, etc...) che, per svolgere la propria attività sulla base di una convenzione o un contratto sottoscritto con l'ULSS, trattino dati di cui è titolare l'ULSS medesima e qualora siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (esperienza, capacità ed affidabilità)”*;

Visti i rapporti convenzionali in essere tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e il seguente Ente, nei termini sotto indicati:

Denominazione Ente	Sede		Servizio fornito o attività svolta (descrivere sinteticamente)
Azienda U.L.SS. 2 Marca Trevigiana	31100 -Treviso	Via S. Ambrogio di Fiera, 37	Raccolta, stoccaggio ed eventuale trasferimento di CSE in caso di <i>disaster recovery</i> .

### NOMINA

L'Ente richiamato in premessa *Responsabile esterno del trattamento dei dati personali* effettuato nell'ambito dello svolgimento dell'attività sopra descritta,

Tale incarico, in ottemperanza all'articolo 28 del GDPR, dovrà essere espletato in conformità alle seguenti **prescrizioni ed istruzioni** impartite dal Titolare:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria dei pazienti o di altri interessati (c.d. *“particolari categorie di dati”* ai sensi dell'art. 9 del GDPR)

esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione stipulata con la ULSS n. 8 Berica e ottemperando, in ogni fase dell'attività, ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (articolo 5 del GDPR);

- Attuare i principi e le misure in materia di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di privacy, idonei a prevenire, ridurre e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
- adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";
- nominare, al Suo interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.
- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (*sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato*), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al già citato articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo.
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;

### **Durata e cessazione del trattamento**

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia della convenzione stipulata con l'ULSS n. 8 nei termini in premessa menzionati e, pertanto, cesserà al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta

l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (*contabili, fiscali, ecc.*) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

### **Responsabilità per violazione del presente accordo**

Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Vicenza, \_\_\_\_\_

Il Titolare  
(*dr.ssa Patrizia Simionato*)

\_\_\_\_\_

per accettazione  
Il Responsabile Esterno  
(*dr. Francesco Benazzi*)

\_\_\_\_\_

\*\*\*